

Allegato "C"

Si attesta che il presente documento  
composto di n.4 pagine è allegato alla  
deliberazione della Giunta Comunale n.  
134 in data 17.12.09 della quale è  
parte integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE

**REGOLAMENTO PER  
L'AFFIDAMENTO DI  
INCARICHI INDIVIDUALI,  
CON CONTRATTI DI  
LAVORO AUTONOMO, DI  
NATURA OCCASIONALE  
O COORDINATA E  
CONTINUATIVA.**

## Indice

Art. 1 - Ambito di applicazione .....	3
Art. 2 - Definizioni .....	3
Art. 3 - Programma annuale .....	3
Art. 4 - Presupposti per il conferimento .....	4
Art. 5 - Conferimento di incarichi con procedura comparativa .....	4
Art. 6 - Avviso pubblico .....	4
Art. 7 - Modalità e criteri di selezione .....	5
Art. 8 - Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa.....	5
Art. 9 - Formalizzazione dell'incarico .....	5
Art. 10 - Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi.....	6
Art.11 - Società in house .....	6
Art.12 - Esclusioni.....	6
Art.13 - Incarichi per l'assistenza giuridico-legale e la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente.....	7

## **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina i limiti, i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione, di studio, di ricerca ovvero di consulenza ad esperti esterni, secondo quanto previsto dall'articolo 7, commi 6 e ss. del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i, dall'art.110, comma 6 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e dall'art 3, comma 56 della L. 24/12/2007, n. 244, nonché dall'art. 46 D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito con legge n. 133/2008.
2. Il presente Regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio con deliberazione n. 17/2009.

## **Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
  - a) "incarichi di collaborazione", quelli identificabili nello svolgimento di prestazioni di tipo intellettuale con contratti di lavoro autonomo nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa (co.co.co), dell'incarico professionale esterno soggetto ad IVA, non rientranti nelle categorie di cui ai successivi punti b), c), d);
  - b) "incarichi di studi" quelli identificabili nello svolgimento di un'attività di studio o di soluzione di questioni nell'interesse dell'Amministrazione, documentata da una relazione scritta finale di illustrazione dei risultati contenenti le soluzioni proposte, nonché di elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;
  - c) "incarichi di ricerca" gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione;
  - d) "incarichi di consulenza", gli incarichi identificabili con prestazioni professionali, finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi da rendersi per iscritto in materie specifiche.
2. Gli incarichi di cui al comma precedente possono configurarsi nel seguente modo:
  - a) i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), costituiti da rapporti di collaborazione non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento dell'Amministrazione committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ex art. 2222 e ss e degli art. 2229 e ss cod civ., nonché dell'art. 409 cpc;
  - b) i contratti di lavoro autonomo occasionale, costituiti da rapporti di lavoro che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento da parte dell'Amministrazione committente, conferite ex art.2222 cod civ e ss. e art. 2229 cod civ e ss, in cui l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo. Non è richiesta l'iscrizione in albi professionali;
  - c) i contratti di lavoro autonomo professionale, costituiti da rapporti di lavoro che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento da parte dell'Amministrazione committente, conferite ex art. 2222 cod civ e ss e art. 2229 e ss. cod.civ, in cui l'incarico genera obbligazioni che richiedono il compimento di un'attività professionale, per la quale, di norma, è richiesta l'iscrizione in ordini o albi professionali

## **Art. 3 - Programma annuale**

1. In attuazione del programma di cui all'art. 3, comma 55 della L. 24/12/2007 n. 244, il Comune individua annualmente in occasione della predisposizione della Relazione Previsionale e Programmatica i programmi ed i progetti, a cui fanno riferimento gli obiettivi gestionali del Piano Esecutivo di Gestione, dai quali si può evincere indicativamente l'esigenza di procedere, nell'esercizio, all'affidamento di incarichi esterni di studio, ricerca, consulenza e collaborazione (in quanto trattasi di obiettivi complessi per i quali è opportuno acquisire all'esterno le necessarie competenze).

#### **Art. 4 - Presupposti per il conferimento**

1. Per esigenze cui non si può far fronte con il personale in servizio, l'Amministrazione può conferire incarichi delle tipologie disciplinate dall'art. 2 a soggetti esterni in presenza dei seguenti presupposti:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione ed essere correlate ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
  - b) il dirigente competente deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane in servizio presso l'amministrazione, in possesso dei requisiti professionali richiesti;
  - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, per lo svolgimento della quale è necessaria una particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde da tale requisito in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, nonché per altre diverse fattispecie di lavoro indicate dal legislatore, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
  - d) devono essere preventivamente determinati per ciascuna prestazione durata, luogo, oggetto e compenso previsto per la stessa.
2. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, il Dirigente competente verifica la rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione di cui al precedente art. 3 e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato.
3. Il Dirigente competente verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.
4. Non possono in ogni caso essere conferiti incarichi con contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie. L'utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.
5. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità, sussistendone l'obbligo, non possono essere conferiti incarichi esterni nell'anno successivo.

#### **Art. 5 - Conferimento di incarichi con procedura comparativa**

1. Salvo quanto previsto dal successivo art. 8 (in materia di conferimento degli incarichi senza procedura comparativa), gli incarichi di cui all'art. 2 devono essere affidati con procedura comparativa.
2. Tale procedura è volta alla valutazione della professionalità posseduta dai candidati, tenuto conto dell'oggetto della prestazione riferita all'incarico da conferire.
3. La selezione è indetta con avviso pubblico, approvato dal Dirigente competente, ed avviene per titoli ovvero per titoli e colloquio.

#### **Art. 6 - Avviso pubblico**

1. L'avviso pubblico deve contenere:
  - a) l'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
  - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
  - c) durata dell'incarico;
  - d) il luogo di espletamento dell'incarico e la modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
  - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento e il trattamento fiscale e previdenziale da applicare;
  - f) l'indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla scadenza del termine stabilito dall'avviso di selezione per la presentazione delle domande.
3. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei *curricula*, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
4. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
  - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

- b) godere dei diritti civili e politici;
  - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
  - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, fatto salvo quanto indicato al punto c) del precedente art. 4.
5. L'avviso di selezione deve essere pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente, nonché sul sito web del Comune per un periodo di tempo non inferiore a 10 gg. a cura del Dirigente competente.

### **Art. 7 - Modalità e criteri di selezione**

1. Alla valutazione comparativa dei candidati procede il Dirigente competente, anche attraverso commissioni appositamente costituite, presso la cui struttura verrà svolto l'incarico.
2. Nel caso di selezione per soli titoli, il Dirigente competente effettua la valutazione dei *curricula* dei candidati, tenendo conto della congruenza dell'esperienza professionale con gli obiettivi perseguiti mediante l'incarico.
3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio vengono preventivamente valutati i titoli. Al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno presentato il curriculum ritenuto adeguato alla natura della prestazione.
4. Ultimata la selezione, il Dirigente competente redige una graduatoria finale, alla quale attingere per il conferimento dell'incarico, attribuendo ad ogni candidato un punteggio entro il massimo indicato nell'avviso di selezione.
5. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità prevista per l'avviso di cui all'art. 6, comma 5.

### **Art. 8 - Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa**

1. Il Dirigente può conferire gli incarichi in via diretta, senza esperimento di apposita selezione, quando ricorra uno dei seguenti casi:
- a) sia andata deserta la procedura comparativa;
  - b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
  - c) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

### **Art. 9 - Formalizzazione dell'incarico**

1. L'Amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:
  - a) della durata che deve essere commisurata all'entità del progetto, essendo ammessa proroga solo per esigenze sopravvenute, da predisporre con atto motivato;
  - b) del luogo di espletamento dell'incarico;
  - c) dell'oggetto, che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione conferente;
  - d) delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica della necessità di tali prestazioni professionali; in particolare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono prevedere forme di coordinamento da parte dell'Amministrazione committente, ma non possono mai contemplare termini di orario o vincoli di subordinazione;
  - e) del compenso, che deve essere correlato all'utilità derivante all'Amministrazione ed in ogni caso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito e tenuto conto di quanto previsto al comma 2 del precedente art. 4.
3. Il disciplinare deve essere allegato alla determinazione dirigenziale assunta dal Dirigente competente.

## **Art. 10 - Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi**

1. L'Amministrazione rende noti gli incarichi conferiti, mediante pubblicizzazione degli atti adottati per incarichi a consulenti esperti e collaboratori di cui intende avvalersi, con le modalità stabilite dalla vigente normativa, sul proprio sito web, prima dell'inizio dei predetti.
2. Gli atti, messi a disposizione sul sito web per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.
3. In nessun caso si può prescindere dalla preventiva corretta pubblicazione dell'incarico con indicazione di tutti gli elementi prescritti dalle norme vigenti.
4. In caso di incarichi di collaborazioni coordinate e continuative e di prestazione occasionale, il Dirigente competente è tenuto a comunicare i dati relativi agli incarichi per le comunicazioni al Centro per l'impiego, come disposto dall'art.1 commi 1180 e seguenti della L. 296/2006.
5. Gli incarichi di consulenza, studi e ricerca nonché di collaborazione, sia occasionali che coordinati e continuativi, devono essere comunicati al Servizio Ispettivo per l'inoltro dei dati all'Anagrafe delle prestazioni, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 165/2001.
6. Nel caso di conferimento di incarichi a dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche, il Dirigente competente deve acquisire l'autorizzazione prescritta da parte dell'Ente di appartenenza.

## **Art.11 - Società in house**

1. Le società *in house*, in caso di conferimento di incarichi esterni, debbono osservare i principi e gli obblighi fissati in materia dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
2. L'Amministrazione comunale, a campione, effettuerà il controllo sugli atti di conferimento di incarichi esterni adottati dalle società *in house*.

## **Art.12 - Esclusioni**

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
  - a) alle prestazioni nella resa dei servizi, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, nonché agli appalti e alle esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione, avuto riguardo per tutte queste fattispecie all'elenco dei servizi allegato al D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 (codice contratti);
  - b) agli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge;
  - c) agli incarichi di collaboratori presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
  - d) agli incarichi di alta specializzazione, così come individuati ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
  - e) all'acquisizione di prestazioni a titolo oneroso o gratuito da altri enti locali e/o pubbliche amministrazioni, in applicazione dell'art.30, comma 4 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dell'art. 15 L. 07/08/1990 n. 241 ovvero dell'art. 43, comma 3 L. 27/12/1997 n. 449;
  - f) agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione.
2. Sono in ogni caso escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione episodica e che il collaboratore svolge in maniera saltuaria, non riconducibile a fasi di piani o programmi del committente, che comportino una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la presentazione di mostre ed iniziative culturali, la traduzione di pubblicazioni o simili.

**Art.13 - Incarichi per l'assistenza giuridico-legale e la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente**

1. Gli incarichi per l'assistenza giuridico-legale e la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune sono conferiti a professionisti iscritti in apposito Albo permanente tenuto dal Settore Risorse umane e servizi interni, pubblicato sul sito web dell'Ente. A tale albo sono iscritti a domanda liberi professionisti, singoli o associati, regolarmente iscritti all'Albo professionale degli Avvocati che non si trovino in condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico.